

**VERBALE DELLA COMMISSIONE SICUREZZA (2021-2025)**

Riunione del 14 Settembre 2023 ore 18.00 n. 08 (n. 03/2023)

ORDINE DEL GIORNO:

1. News dal Consiglio dell'Ordine/CNI;
2. Attività della Commissione;
3. Programma dei Corsi;
4. Varie ed eventuali.

PRESENTI:

01	Baggio Alberto		22	Moro Michele	X
02	Baldessin Damiano		23	Moschini Dino	
03	Bertello Martina		24	Novello Luigi	
04	Bertino Alessandro		25	Piccin Roberto	
05	Biscaro Enrico	X	26	Preite Angelo Maria	
06	Campagnola Davide		27	Requale Amedeo	
07	Contaldo Cristiano		28	Rolli Roberto	
08	Curtolo Alessandro		29	Rosa Claudio	X
09	Dassiè Michele		30	Rossetto Nicolò	X
10	De Conti Luca		31	Rossi Marianna	
11	De Vita Marco		32	Salvalaggio Renato	X (a distanza)
12	Fadelli Dario		33	Sandre Tarcisio	X (a distanza)
13	Ferretti Donato		34	Sardo Giuseppe	
14	Finetti Chiara		35	Sartor Federico	X
15	Frazzi Enrico		36	Silvestri Giovanni	
16	Gallinaro Marzia		37	Suri Panaioli Alberto	
17	Gardiman Leonardo		38	Tarlon Stefano	X
18	Gazzola Francesco		39	Tonellato Roberto	
19	Ghirardo Patrizio		40	Vendramin Massimo	
20	Loro Achille		41	Zamperetti Luigi	X (a distanza)
21	Lucchetta Afra Stefano		42	Zanette Sara	

ULTERIORI PRESENTI:

-

NOTE:

-


VERBALE:

La riunione ha inizio alle ore 18.00. La riunione è svolta presso la sede dell'Ordine, Prato della Fiera, 23. Si permette a chi non potesse essere presente il collegamento telematico mediante l'ausilio della piattaforma di meeting Zoom.

1. NEWS DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE/CNI

Prende la parola l'Ing. Biscaro che segnala a tutti i presenti il convegno dal titolo "Lotta alle infiltrazioni mafiose nel tessuto socio-economico in Veneto" che si terrà il giorno 18 Settembre 2023 e consiglia di presenziare vista l'importanza del tema.

Per il festeggiamento dei 100 anni dell'Ordine si terrà un incontro il giorno 6 ottobre dove alcuni ospiti Ingegneri si racconteranno "oltre la professione", parlando delle loro passioni e della loro vita. Si raccomanda la presenza anche a questo appuntamento.

Sempre riguardo gli eventi di condivisione, l'Ing. Biscaro ricorda l'evento programmato per il 6 dicembre presso il Palazzo dei Trecento con il tema "L'ingegnere del Futuro", dove si parlerà della professione dell'ingegnere nei prossimi anni, cosa la società si aspetta da questa figura e le possibili strade da percorrere.

2. ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE;

L'Ing. Biscaro distribuisce una linea guida del GTRE (Gruppo Tematico Regionale Edilizia) della Regione Veneto riguardo gli interventi urgenti sulle coperture a seguito degli eventi atmosferici estremi degli ultimi mesi, con un focus particolare sugli aspetti di sicurezza da rispettare per gli operatori del settore. La linea guida fornisce delle indicazioni di carattere generale e la Commissione apprezza l'idea della diffusione del tema, anche se spera in una "parte 2" più tecnica e specifica. Il gruppo FOIV si incontrerà nelle prossime settimane per discuterne. La linea guida viene allegata al seguente verbale.

Il CNI sta valutando la data decisiva per la Giornata Nazionale della Sicurezza: la proposta è per il giorno 25 ottobre 2023 a Caserta.

L'Ing. Sartor porta un quesito che è stato posto all'Ordine da un'impresa tramite mail, che si riporta:

"...La presente per chiedere una informazione in merito la gestione del personale tecnico all'interno del Cantiere.

Talvolta capita che, per l'ottenimento del Permesso di Costruire, per la Direzione Lavori, per la Sicurezza (PSC), ecc., il Committente incarichi uno studio professionale, anziché un tecnico specifico.

Ecco le domande specifiche che desidero cortesemente mi vengano chiarite.

Nel caso in cui il Committente si rivolga allo Studio Professionale "XYZ", ove PdC, D.D.L.L., PSC, Notifica Preliminare, ecc. vengono redatti e svolti dal Geometra "Mario Rossi" (freelance o dipendente) dello stesso Studio "XYZ", come Azienda appaltatrice dei lavori sono tenuto:



1. *A far entrare nel cantiere del personale tecnico che non conosco, né compare in nessuno dei suddetti documenti redatti, ma facente riferimento (come altro dipendente/freelance e/o titolare) dello Studio "XYZ"?*
2. *A discutere di questioni lavorative, tecniche, asseveratorio, fiscali, ecc con queste figure terze che non conosco e/o non compaiono nei suddetti documenti di cantiere?*

Queste domande non sono sollevate per ostacolare Tecnici di cantiere, o per essere restii al dialogo, bensì per mero chiarimento in ambito Sicurezza del cantiere, nonché per capire se siamo tenuti a parlare o scrivere con venti persone anziché con UN responsabile di cantiere (che poi, talvolta, non diramano fra di loro le informazioni obbligandoci a molteplici chiarimenti sulle stesse questioni dati i molteplici Tecnici)..."

A tale quesito è stata fornita risposta preventiva da parte dell'Ing. Biscaro, che ha ricordato che all'interno di un cantiere non tutte le persone sono autorizzate ad entrare e che quindi sarebbe giusto che vengano indicati i nominativi dei tecnici coinvolti nei documenti ufficiali (PSC, tabella cantiere, ecc...). Sarà poi il Committente a decidere con che figura interfacciarsi (responsabile dello studio incaricato o chi per esso). Interviene l'Ing. Sandre da remoto ricordando che le responsabilità in capo a queste figure sono personali (collegate alla persona fisica) e ben precise, perciò la persona che entra all'interno del cantiere (assistente o chi per lui) dev'essere a conoscenza di queste responsabilità ed essere preparata e possedere le competenze adatte. L'idea di fondo è quella della trasparenza. L'Ing. Sandre pone l'esempio delle perizie legali dove risulterebbe illegale inviare persone diverse da quelle nominate (oppure ad es. la società o lo studio).

Interviene l'Ing. Tarlon ponendo un quesito che ha ricevuto dall'Ordine in data 29 Agosto 2023 via mail riguardo le macchine refrigeranti, che ancora non ha ricevuto risposta. L'Ing. Tarlon si confronterà con l'Ing. Piccin relativamente alla parte elettrica ed all'Ing. Sartor per un coordinamento generale della risposta e poi procederà a dare le indicazioni necessarie.

L'Ing. Salvalaggio, in riferimento ai corsi in partenza presso la Casa Circondariale di Santa Bona (di cui si è già parlato nella scorsa riunione), avvisa che il progetto sta avanzando e si stanno delineando le date definitive assieme all'RSPP della Casa. Lunedì ci sarà una riunione per proseguire con l'organizzazione pratica del progetto (aule, materiale, spazi ecc...). Si è posto un problema riguardo il rilascio degli attestati, sia per quelli del corso sicurezza lavoratori sia per quelli del corso attrezzature (carrelli elevatori), che verrà approfondito dall'Ing. Salvalaggio. Gli attestati possono eventualmente essere rilasciati anche appoggiandosi ad un Ente Accreditato. L'Ordine ed il Presidente tengono a questo progetto proprio per l'importanza sociale che esso riveste.

Per quanto riguarda le indiscrezioni sulla bozza del nuovo Accordo Stato Regioni, si è deciso di attendere la versione definitiva per discuterne approfonditamente, in quanto le informazioni attuali sono poche e suscettibili a variazioni prima dell'approvazione.

La nuova linea guida sulle scaffalature in zona sismica recentemente pubblicata ha creato confusione tra le aziende e tra i tecnici strutturisti che si trovano in difficoltà nell'adeguamento: verrà posto un quesito alla



Commissione Strutture per capire come muoversi correttamente. La risposta verrà condivisa anche con la Commissione Sicurezza in quanto l'argomento si può ritenere ibrido (strutture/sicurezza). Verrà proposto anche un eventuale corso nel caso in cui in tema si riveli di grande interesse per gli Ingegneri del territorio.

In merito alla Prevenzione Incendi si espone la comunicazione dei VVF riguardo la presentazione tardiva della SCIA specifica che, se il rinnovo della SCIA non avviene entro i 45 giorni successivi alla data di scadenza sarà necessario ripresentare il progetto da zero (ex-novo). Dovrà inoltre essere pagata una sanzione. A questo proposito l'Ordine degli Ingegneri ha trasmesso comunicazione in data odierna a tutti gli iscritti DPR 151/2011 con il parere del Comando Provinciale dei VVF.

3. PROGRAMMA DEI CORSI: ANNO 2023

Per quanto riguarda i corsi tenuti dall'Ordine nei prossimi mesi, si segnala il corso per il Nuovo Codice Appalti (5 incontri per un totale di 20 ore) tra i mesi di settembre e novembre presso la sede dell'Ordine.

L'Ing. Stefano Tarlon propone l'attivazione di un corso "Bilancio di Sostenibilità", argomento di crescente importanza per le aziende, che sarà un documento obbligatorio per aziende con personale superiore a 50 dipendenti ed un specifico fatturato a partire dal 2025.

L'Ing. Tarlon proporrà un corso per portare alla luce la tematica anche per gli ingegneri: verrà suddiviso in un blocco introduttivo (4 ore) ed in un blocco specialistico (16 ore – diviso in diverse aree tematiche modulari), basandosi anche sugli Obiettivi dell'Agenda 2030. L'Ing. Enrico Biscaro informa che a novembre sono ancora disponibili spazi per dei nuovi corsi, perciò si attende la proposta dell'Ing. Tarlon per poter organizzare il suddetto corso.

4. VARIE ED EVENTUALI

Si fissa la prossima riunione della Commissione Sicurezza per il giorno 16 novembre 2023.

La riunione termina alle ore 19:10

I referenti

Ing. Federico Sartor

Ing. Enrico Biscaro

Ing. Angelo Maria Preite

ALLEGATI AL PRESENTE VERBALE:

- Convocazione Commissione Sicurezza – Giovedì 14 Settembre 2023 ore 18:00, *Prot. n. 2911/CB*;
- Commissione Sicurezza (2021-2025) – Registro Presenze – Data riunione 14/09/2023.
- Interventi urgenti sulle coperture – Prime indicazioni per lo svolgimento in sicurezza degli interventi di manutenzione – REGIONE VENETO, Piano Regionale Prevenzione del Veneto – GTRE
- Comunicazione VVF SCIA Tardiva, Registro Ufficiale U.0022480 del 12/09/2023

Treviso, 06/09/2023

Gentile Collega,
sei invitato a partecipare alla Commissione Sicurezza nei Luoghi di Lavoro che si terrà il giorno

GIOVEDI' 14 SETTEMBRE 2023 DALLE ORE 18:00

Il ritrovo è previsto in presenza presso la sede dell'Ordine – Prato della Fiera 23, Treviso.

L'Ordine del Giorno è il seguente:

1. News dal Consiglio dell'Ordine/CNI/FOIV;
2. Attività della Commissione;
3. Programma dei Corsi;
4. Varie ed eventuali.

Gentilmente si prega di confermare la presenza a questo indirizzo di posta elettronica.

L'incontro è previsto in presenza, presso la sede dell'Ordine, Prato della Fiera 23 - Treviso. Si darà comunque la possibilità di essere presenti "a distanza" a chi non avesse la possibilità di esserci con collegamento in videoconferenza.

Cordiali saluti.

I Coordinatori
Dott. Ing. Federico Sartor
Dott. Ing. Enrico Biscaro
Dott. Ing. Angelo Maria Preite



REGIONE DEL VENETO

VIVO
BENE
VENETO

Piano
Regionale
Prevenzione
del Veneto



Interventi urgenti sulle coperture

Prime indicazioni per lo svolgimento in
sicurezza degli interventi di manutenzione

Cipriano Bortolato

Aulss 3 Serenissima

Coordinatore del Gruppo Tematico Regionale Edilizia

con il supporto e il contributo di

Vera Comiati

Regione del Veneto

Lorenzo Pagliarin

Aulss 4 Veneto Orientale

Nicola Tosi

Centro Edili Venezia

condiviso con il

Gruppo Tematico Regionale Edilizia

Regione del Veneto

Il presente documento contiene prime indicazioni ritenute necessarie per supportare cittadini, tecnici e imprese nell'attuale contesto. I contenuti saranno tempestivamente aggiornati in funzione di eventuali ulteriori contributi e indirizzi tecnici.

Versione 1.0 del 07|08|2023

Gli eventi meteorologici in grado di danneggiare gli edifici stanno diventando sempre più frequenti e comportano interventi di manutenzione urgenti che coinvolgono più edifici situati nel medesimo ambito territoriale.

I danni coinvolgono il manto di copertura e gli impianti installati sul tetto degli edifici oltre che gli ulteriori elementi dell'involucro edilizio.

1. Punzonamento da grandine su coppi




2. Danni all'impianto fotovoltaico



Talvolta le coperture sono realizzate con ondulati in fibrocemento che contengono amianto. In questo caso, oltre a tenere conto della non pedonabilità del manto di copertura devono essere presi in considerazione anche i pericoli dovuti alla dispersione nell'ambiente di fibre nocive e le corrette modalità di intervento sul manufatto che, in genere, deve essere svolto da imprese specializzate.

3. Danni al manto in fibrocemento



La domanda di intervento verso le imprese in grado di svolgere le lavorazioni richieste vede un repentino aumento che presto esaurisce l'offerta di soggetti specializzati e idonei determinando l'ingresso sul mercato di imprese e lavoratori non qualificati, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro.

La caduta dall'alto è infatti una delle principali cause di infortunio, anche con conseguenze mortali o gravemente invalidanti.

La condizione di disagio e i potenziali danni agli edifici e ai beni in esso conservati e quindi l'esigenza di un rapido intervento manutentivo non possono giustificare l'assenza di misure di sicurezza nella conduzione delle attività lavorative sulla copertura.

Obblighi dei committenti e delle imprese

Va ricordato che il committente dei lavori in questione ha obblighi ben precisi stabiliti dall'art. 89 del D.Lgs 81/2008 (che costituiscono delle contravvenzioni punite con l'arresto o l'ammenda) e, tra questi, quello di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici. Allo stesso modo i datori di lavoro devono tenere in considerazione i rischi dello svolgimento dei lavori in quota scegliendo le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure (art. 111).

Va ricordato anche che per le imprese è previsto il provvedimento di sospensione (art. 14) in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e tra queste vi è la mancanza di protezioni verso il vuoto. La ripresa dei lavori, in questo caso, è subordinata all'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, alla rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni e al pagamento di una somma aggiuntiva.

Considerato che un accertamento da parte degli organi di vigilanza comporterebbe delle sanzioni

4

e, probabilmente, un ritardo nell'esecuzione dei lavori, è necessario dare estrema considerazione alla tutela dell'incolumità e della vita del lavoratore al di là di ogni ulteriore esigenza di conservazione dei beni o del benessere del fruitore dell'edificio.

Misure di tutela

La norma, in via prioritaria, richiede l'adozione di misure di controllo del rischio di carattere collettivo piuttosto che individuale. Chiarendo, è preferibile lavorare con un ponteggio perimetrale alla copertura piuttosto che usare delle imbracature, seppure opportunamente ancorate. Va detto anche che la scelta della più adeguata misura di sicurezza comporta ulteriori valutazioni che tengano in considerazione fattori quali la durata e l'estensione dei lavori da eseguire, i dislivelli da superare, la frequenza degli accessi in quota, ma anche la conformazione dell'edificio.

Impiego del ponteggio

L'impiego del ponteggio va ritenuto opportuno in relazione all'estensione e alla durata dei lavori da eseguire. Vanno considerate anche le possibilità di accesso al tetto e di trasporto e deposito dei



4. Ponteggio

materiali e delle attrezzature.

Impiego dei parapetti

Si tratta di sistemi temporanei di protezione dei bordi la cui costruzione è regolata dalla norma UNI EN 13374 che ne specifica i requisiti e le caratteristiche tecniche per le tre classi in cui vengono suddivisi in ragione dell'inclinazione delle falde del tetto.

I parapetti provvisori più utilizzati (cosiddetti guardacorpo) sono costituiti da aste metalliche



5. Parapetti provvisori

verticali (montante prefabbricato) ancorate al supporto con ganascia a morsa o piastra tassellata, sulle quali vengono montate le traverse orizzontali (correnti e fermapièdi).

Il montaggio di questi apprestamenti di solito avviene da piattaforma elevabile di lavoro.




6. Montaggio parapetti con PLE

Impiego di piattaforme elevabili da lavoro

Alcuni interventi possono essere svolti a bordo di



7. Lavoro da PLE



piattaforme elevabili da lavoro. In questo caso il personale alla guida dell'attrezzatura dovrà essere adeguatamente formato.

Impiego di dispositivi individuali anticaduta

Il fascicolo dell'opera

Per gli edifici realizzati dopo il 1997 va verificata la presenza del cosiddetto fascicolo dell'opera. Il documento potrebbe contenere indicazioni sulla presenza di presidi di sicurezza sulla copertura quali punti di accesso, ancoraggi, linee vita, ecc. ai quali fare riferimento per lo svolgimento in sicurezza di operazioni sulla copertura.

Le indicazioni contenute nel fascicolo, oltre ad avere carattere prescrittivo, prevedono misure di sicurezza sia in dotazione dell'opera, sia ausiliarie (ovvero richieste alle imprese), e forniscono un adeguato supporto all'esecuzione dei lavori la cui efficacia dovrà essere comunque valutata in ragione dell'effettiva entità degli interventi da svolgere sul tetto.

Soluzioni contingenti


Ciò premesso, molti edifici sono comunque sprovvisti del fascicolo d'opera pertanto l'attività di manutenzione sulla copertura deve trovare approntamento con metodologie che richiedono

una valutazione e una pianificazione preventiva. A titolo di esempio si propongono alcune metodologie per l'accesso e l'intervento in emergenza sulla copertura.

La sequenza di operazioni rappresentata nell'immagine mostra come sia possibile predisporre un accesso sicuro su una copertura priva di presidi di sicurezza.


Lanciando una sagola in grado si superare la copertura (a.) è possibile legare una fune marcata EN 1891 (b.) che, dopo essere stata adeguatamente ancorata (c.), permette l'accesso (d.) e lo stazionamento sicuro sulla copertura¹.

Va chiarito che l'adozione di queste tecniche comporta un'elevata conoscenza delle stesse e dei DPI utilizzati.



6


10. Impiego di dispositivo EN 353-2



La padronanza di queste tecniche richiede una formazione ed un addestramento specifico.

Approntato il sistema di accesso, lo spostamento sulla copertura può essere svolto solo impiegando un anticaduta mobile su fune (EN 353-2) o particolari dispositivi regolabili di posizionamento sul lavoro (EN 358).

L'area di lavoro sicura va attentamente valutata in quanto non tutti i bordi della copertura potrebbero risultare adeguatamente protetti. Si vedano gli esempi riportati nelle in figura 9.



11. Fionda industriale

Il superamento della sommità dell'edificio può essere condotto anche impiegando una fionda industriale².


In corrispondenza di eventuali spigoli vivi deve essere applicata sulla fune una protezione con chiusura in velcro (proteggi fune).

Eseguito l'accesso alla copertura è possibile svol-



12. Proteggi fune, sagola, fionda, ancoraggio di emergenza

13. Predisposizione di ancoraggio EN 795-B per sbarco sul tetto



gere il lavoro di manutenzione, se circoscritto, oppure approntare adeguati dispositivi di ancoraggio per eseguire in sicurezza attività più estese. L'accesso alla copertura può avvenire in sicurezza anche sfruttando un'apertura presente sul tetto (lucernario, abbaino, ecc.) utilizzando dispositivi di ancoraggio provvisori (EN 795-B).

L'installazione di un dispositivo di ancoraggio (EN 795 e/o UNI 11578), sempre tenendo in considerazione le caratteristiche strutturali dell'opera sulla quale si sta intervenendo, può risultare relativamente semplice e poco onerosa.

Una volta approntati gli ancoraggi in relazione agli interventi da compiere, l'assicurazione dei lavoratori con dispositivi di protezione individuali può avvenire mediante l'impiego di cordini doppi



16. Doppio cordino

14. Ancoraggio sottocoppo




15. Collegamento all'ancoraggio




(EN 355) che permettono di progredire ancorando vicendevolmente prima un cordino e poi l'altro durante il superamento di un frazionamento, garantendo un adeguato livello sicurezza.

Altre modalità di lavoro possono prevedere sistemi dotati di dispositivo anticaduta mobile su fune (protezione dalla caduta - EN 353-2) o particolari dispositivi regolabili di posizionamento sul lavoro (prevenzione della caduta - EN 358) che permettono anche un agevole stazionamento sulle falde inclinate.



17. Installazione punto di ancoraggio



18. Impiego dispositiv EN 358 ed EN 353-2

Assistenza

Si vuole ulteriormente chiarire che le indicazioni riportate nel presente documento hanno un carattere sommario e non esaustivo. Le attività condotte sulle coperture richiedono un'attenta valutazione del rischio e, in molti casi, la redazione di un piano operativo di sicurezza a cura del datore di lavoro e di un piano di sicurezza e coordinamento a cura di un coordinatore per la sicurezza designato dal committente.

Le modalità qui indicate, inoltre, considerate le situazioni di pericolo dovute al lavoro in quota, richiedono formazione e addestramento dei lavoratori oltre a conoscenze tecniche da parte dei datori di lavoro e dei loro consulenti.

Committenti, cittadini, ma anche imprese e lavoratori autonomi non specializzati, devono evitare di operare sulle coperture degli edifici anche nel caso di svolgimento di semplici operazioni di verifica.

La scelta delle misure di controllo del rischio più opportune deve sempre essere guidata dalla considerazione della loro efficacia (Hierarchy of Control) anche in riferimento alle misure generali di tutela indicate dal D.Lgs 81/2008.

Le presenti indicazioni non prendono in considerazione altri pericoli che possono essere presenti sulle coperture quali rischi di sfondamento, vicinanza a linee elettriche, pericoli dovuti alla presenza di macchine e impianti, presenza di neve, presenza di amianto, ecc.

I servizi **SPISAL delle Aulss** del Veneto e gli **Organismi pariteci** di cui all'art. 51 del D.Lgs 81/2008, proprio in ragione delle criticità insite in questa tipologia di lavori, possono fornire **assistenza** ai committenti e alle imprese a supporto delle scelte che dovranno essere operate.

Note:

¹ Per approfondire la tecnica descritta si veda: Petzl, *Verticalita Illuminazione*, Crolles (Francia), 2022, pagg. 36-37.

² *Il vento e il maltempo possono mettere a dura prova. Per evitare altri danni occorre rimuovere immediatamente le perdite. Il «sistema di lancio con fionda industriale» consente di intervenire facilmente, rapidamente e in tutta sicurezza sul tetto. Questo dispositivo di sicurezza rapido per copritetto è facile e rapido da installare.*

Il robusto sistema di sicurezza offre molti vantaggi. È pronto in circa un quarto d'ora, non intralcia i lavori e offre protezione su entrambi i lati di un tetto a due falde. Nella nostra scheda tematica è contenuta una lista del materiale necessario, una guida per installare il dispositivo di sicurezza e per salire sul colmo.

Inoltre, ciò che conta è la corretta applicazione del dispositivo rapido di sicurezza: ancorate la fune di sicurezza su punti stabili su entrambi i lati.

Se il tetto ha una struttura con spigoli vivi, montate la fune di protezione con chiusura in velcro.

Se fissate la fune a un'automobile, chiudetela e portate con voi la chiave sul tetto.

SUVA, Sistema di lancio con fionda industriale, Scheda tematica 33032.i, Edizione: giugno 2022, www.suva.ch/33032.i

Crediti delle immagini utilizzate

Immagine di sfondo nella copertina. 1. 2. arch. Marco Merello
3. arch. Marco Bizzotto
4. www.rifaidate.it
5. www.riwega.com
6. www.tis-srl.it
7. www.orsattinoleggio.com
8. 9. 10. 18. www.petzl.com
11. 12. www.suva.ch
13. www.rego.it
14. 15. www.binsistemi.it
16. 17. www.rangechange.ca

Con la Deliberazione n. 145/2022 di *Approvazione del Nuovo Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro*, la Giunta Regionale del Veneto ha definito il completamento dei gruppi di lavoro tematici a supporto del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs 81/2008, allargandone la partecipazione anche a rappresentanti di altre istituzioni e associazioni, di modo da orientare le attività di tali Gruppi non solo alle indicazioni relative alle attività di vigilanza e controllo nelle aziende, ma anche e soprattutto all'azione di supporto e assistenza al fine di aumentare i livelli di salute e sicurezza.



AULSS 1 Dolomitica
AULSS 2 Marca Trevigiana
AULSS 3 Serenissima
AULSS 4 Veneto Orientale
AULSS 5 Polesana
AULSS 6 Euganea
AULSS 7 Pedemontana
AULSS 8 Berica
AULSS 9 Scaligera
ANCE Veneto
CNA Veneto
Collegi geometri e GL del Veneto
CONFAPI Veneto
Confartigianato Veneto
Confprofessioni
FENEALUIL Veneto
FILCA CISL Veneto
FILLEA CGIL Veneto
Ordini architetti PPC del Veneto
Ordini ingegneri del Veneto
Ordini periti industriali e PiL del Veneto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TREVISO

"Incede per ignes"

- All' Unindustria Treviso – Unione degli Industriali della Provincia di Treviso
- Alla Confartigianato
Sede Provinciale di Treviso
- Alla Confcommercio
Sede Provinciale di Treviso
- Alla Confesercenti
sede Provinciale di Treviso
- All' Associazione costruttori Edili di Treviso
- All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
- All' Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggistici e Conservatori della
Provincia di Treviso
- All' Ordine dei Chimici di Treviso
- Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della Provincia di
Treviso
- Al Collegio dei Geometri e Geometri laureati
della Provincia di Treviso
- Allo Sportello Unico Commercio di Treviso
- All' UNIPASS Sportello Unico Polifunzionale
Associato

Oggetto: D.Lvo 18 marzo 2006, n 139 - Procedura sanzionatoria a seguito di mancata presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) o omesso Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio.

Come è noto l'art. 20 comma 1 del D.Lvo 139/2009, così come modificato dall'art. 3 comma 8 del D.Lvo 97/2017, stabilisce che:

- 1 Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.*

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono quelle di cui all'elenco allegato al DPR 151/2011, recante il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione incendi. In detto elenco sono presenti molte attività (artigianali, industriali, commerciali, direzionali) classificati quali luoghi di lavoro ed alcune cosiddette "civili", quali centrali termiche, serbatoi di GPL, autorimesse, generalmente non classificabili quali luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo 81/08.

Per quanto sopra, nell'ambito della propria attività istituzionale di controllo in materia di sicurezza antincendio, questo Comando provvede a sanzionare il titolare dell'attività lavorativa ricadente nel campo di applicazione del DPR 151/2011 laddove abbia omissso di presentare – entro i termini stabiliti dallo stesso DPR 151/2011 – la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o l'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (ARPCA). Per tale fattispecie trovano applicazione le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di tipo contravvenzionale previste dall'art. 301 del D.Lvo 9 aprile 2008, n 81 e dagli articoli 20 e seguenti del D.Lvo 19 dicembre 1994, n 758, per il cui reato viene estinto mediante presentazione della SCIA o dell'ARPCA e il pagamento dell'ammenda stabilita, nella forma ridotta pari a 1/4 del massimo previsto.

Oltre a ciò, a seguito di apposita autorizzazione della Procura di Treviso (nota prot. n 1898 del 26 agosto 2022), tale procedura sanzionatoria è stata estesa, in caso di omessa presentazione della SCIA o dell'ARPCA, anche nei confronti del titolare di quelle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi ricomprese nell'allegato al DPR 151/2011 che non si configurano in senso stretto come luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo 81/2008 (es. depositi di GPL in serbatoio fisso, autorimesse private, centrali termiche).

L'applicazione per tali fattispecie della modalità di estinzione del reato prevista dal D.Lvo 19 dicembre 1994, n 758 ha degli indubbi vantaggi:

- ⇒ consente una maggiore celerità nella regolarizzazione della pratica antincendio (in genere il titolare provvede velocemente a sanare l'irregolarità per essere poi ammesso al pagamento);
- ⇒ si ha uno snellimento significativo della procedura e degli adempimenti connessi (con riferimento alle informative di reato, alle relative istruttorie, ai decreti penali, ecc.);
- ⇒ si evitano "sperequazioni" che appaiono non giustificati a fronte della stessa omissione, in particolare fra il titolare di una attività lavorativa – ammesso al

pagamento di un'ammenda – ed il titolare di un'attività civile che si troverebbe a dover affrontare un procedimento penale.

Per quanto concerne le presentazioni tardive dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio oltre il termine previsto all'art. 5 del D.P.R. n.151/2011, anche in considerazione di quanto comunicato dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica stabilito con nota prot.n.5555 del 18/04/2012, lo scrivente Comando adotta la seguente procedura:

- ⇒ se non connesse ad una temporanea interruzione dell'esercizio dell'attività, vengono considerate come una violazione dell'obbligo previsto dall'art. 5 del D.P.R. 151/2011, quindi, una "omissione" del rinnovo periodico della conformità antincendio ai sensi del predetto art. 20 del D.Lgs. 139/06, violazione comportante l'applicazione della sanzione penale prevista dallo stesso articolo;
- ⇒ se connesse ad una comprovata temporanea interruzione dell'esercizio dell'attività, dovranno essere riavviate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 dal DPR 151/2011, in quanto la SCIA perde di validità.

Al riguardo, lo scrivente Comando ritiene che la presentazione tardiva dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio viene considerata un semplice ritardo, piuttosto che elusione dell'obbligo di legge, solo nel caso in cui il ravvedimento avviene entro 45 gg. dal termine previsto all'art. 5 del D.P.R. n.151/2011. In tal caso l'attestazione viene regolarmente registrata e la sua validità avrà, sotto il profilo amministrativo, durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Il termine dei 45 giorni è stato preso come riferimento in funzione di quanto stabilito dall'art. 4 del DPR 151/2011, che recita:

*"Per le attività di cui all'Allegato il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio..... Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, **ad eccezione che**, ove sia possibile, **l'interessato provveda a conformare** alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività **entro un termine di quarantacinque giorni**".*

Infine, si ribadisce che tale procedura viene applicata anche per le attività non lavorative, non rientranti nella disciplina del D. Lgs. 81/2008, in conformità alla predetta di autorizzazione della Procura di Treviso.

Nel chiedere di fornire opportuna informazione a tutti gli interessati del settore, l'occasione è gradita per porgere un cordiale saluto.

IL COMANDANTE
(COSTA)

firmato digitalmente ai sensi di legge